



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 5490 del 6 giugno 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. M. Rispoli Farina - Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 7 aprile 2022, in relazione al ricorso n. 6651, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare, sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari al momento dell'acquisto, nonché sotto il profilo della non corretta rilevazione del profilo e dell'omessa rilevazione dell'inadeguatezza degli investimenti. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 5 giugno 2020, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 9 luglio dello stesso anno in maniera giudicata

insoddisfacente, il ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

Il ricorrente espone di aver eseguito, a fare data dal 3 gennaio 2020, nell'ambito del servizio di esecuzione ordini prestato dall'intermediario, alcune operazioni di acquisto di aventi ad oggetto il «*Long Daily Leveraged ETC WTI light sweet crude oil*» (d'ora in avanti semplicemente l'ETC) per un importo complessivo di € 10.041,00, il cui andamento ha determinato la perdita integrale del capitale investito.

Il ricorrente deduce che l'intermediario si sarebbe reso inadempiente agli obblighi cui era tenuto nella prestazione del servizio di investimento. Sostiene, in primo luogo, di non essere stato correttamente profilato, in quanto l'intermediario lo ha classificato erroneamente come un investitore dinamico capace di operare su titoli altamente speculativi, sebbene egli fosse un semplice ex dipendente tecnico-amministrativo, il cui titolo di studio è la licenza di scuola media inferiore, e dunque privo di qualsivoglia esperienza e competenza finanziaria. L'errata classificazione - che il ricorrente assume attestata anche dai precedenti investimenti di tipo «*conservativo*» in strumenti finanziari a basso rischio diversi dall'ETC - sarebbe da attribuirsi alla somministrazione di un questionario MIFID inidoneo a raccogliere informazioni su esperienza e conoscenza e sugli obiettivi di investimento, in quanto predisposto in modo formalistico, senza verificare le autodichiarazioni del cliente, in contrasto con quanto raccomandato negli Orientamenti ESMA del 2012.

Il ricorrente deduce, quindi, che l'intermediario non gli avrebbe reso informazioni su caratteristiche e rischi specifici dello strumento finanziario oggetto del contendere, né sui rischi derivanti dall'effetto leva, oltre a non avere adempiuto gli obblighi informativi più stringenti, in violazione delle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104, in materia di prodotti illiquidi.

Sulla base di quanto esposto conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno, che viene quantificato in misura pari alla perdita sofferta.

3. L'intermediario si è regolarmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

Il resistente ricostruisce la cronologia delle operazioni di investimento eseguite dal ricorrente, in piena autonomia, tramite la piattaforma di *trading on line*, per la quale non viene fornito il servizio di consulenza.

Sulle contestazioni sollevate al proprio operato, osserva, in primo luogo, di aver condotto il giudizio di appropriatezza – l'unico dovuto alla luce del servizio prestato (esecuzione di ordini) – sulla base delle risposte rese dal ricorrente in occasione della compilazione del questionario MIFID, che aveva determinato l'attribuzione di un profilo moderato. Il resistente sottolinea di aver segnalato, in occasione di ciascuna operazione, il carattere non appropriato degli investimenti, per difetto di conoscenza degli strumenti finanziari. Al riguardo sottolinea anche che il giudizio di non appropriatezza viene comunicato al cliente attraverso un apposito *pop up*, con il quale si richiede espressamente di manifestare la propria volontà a procedere con l'operazione.

Il resistente afferma, inoltre, di aver assolto correttamente gli obblighi di informazione rendendo disponibile, nella schermata di riepilogo dell'ordine e prima che lo stesso venga impartito, la scheda prodotto recante la descrizione di tutte le caratteristiche del titolo; e sottolinea, altresì, di aver informato il cliente della *early termination* pubblicando all'interno dell'area personale del sito, nella sezione «News e mercati - Eventi - Eventi sui titoli», l'avviso indicante tutte le informazioni in merito all'evento.

4. Il ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

In primo luogo, ribadisce le contestazioni in merito alle modalità di svolgimento della profilatura e sostiene che l'intermediario non avrebbe assolto l'onere della prova di averlo informato delle caratteristiche dell'ETC, essendosi limitato a depositare le comunicazioni successive all'ordine di acquisto. Il ricorrente sostiene, inoltre, di essere stato informato solamente all'esito dell'operazione circa la natura non appropriata dello strumento.

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare ai sensi del Regolamento ACF, richiamando nella sostanza le argomentazioni già svolte nelle prime difese.

DIRITTO

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

Preliminarmente va rilevato che la domanda si pone ai limiti di ammissibilità per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, in quanto non solo il ricorrente non ha definito in modo univoco il perimetro delle operazioni contestate, facendo esclusivo riferimento agli investimenti effettuati sull'ETC *Long Daily Leveraged ETC WTI light sweet crude oil*, a partire dal 3 gennaio 2020 per un controvalore complessivo di euro 10.041,00, ma, nel *file* allegato al ricorso, riepilogativo dell'operatività contestata, sono riportate anche operazioni sull'ETC speculare a quello in lite, ovverosia l'ETC che consente di assumere una posizione *short* sull'indice sottostante. Pertanto, essendo la controversia focalizzata sul primo strumento, l'individuazione delle operazioni in concreto contestate dovrebbe essere compiuta dal Collegio, in contrasto con l'orientamento consolidato al riguardo, in base al quale l'investitore ha l'onere di individuare in modo inequivoco quali siano le concrete operazioni di investimento cui si riferiscono le contestazioni, senza che sia peraltro consentita la loro determinazione *per relationem* alla documentazione prodotta.

2. In ogni caso, anche a volere superare il profilo sopra evidenziato, il ricorso appare infondato nel merito.

Il resistente ha offerto ampia dimostrazione che le modalità di funzionamento del proprio sistema di *internet banking* comportano la visualizzazione da parte del cliente, al momento dell'inserimento dell'ordine, di un messaggio con il quale egli viene avvertito della non appropriatezza dell'operazione così come della natura complessa del prodotto su cui intende operare, e con il quale viene invitato anche a leggere il contenuto del KID. Tale messaggio è poi strutturato con funzionalità bloccante, sicché il cliente per poter procedere egualmente con l'ordine, in caso di valutazione di non appropriatezza, deve dichiarare di averne preso visione.

Nel caso di specie l'intermediario ha dunque dimostrato di aver sempre reso al ricorrente la valutazione di non appropriatezza mettendo anche a sua disposizione la scheda informativa sulle caratteristiche del titolo e invitandolo a prenderne visione.

3. In un simile contesto le perdite sofferte in conseguenza delle operazioni di investimento oggetto del contendere non possono, dunque, che rimanere a carico dell'investitore e non possono essere traslate sull'intermediario, il quale ha assolto i propri obblighi mettendo il cliente in condizione di compiere una scelta consapevole e doverosamente anche avvertendolo del carattere non appropriato dell'investimento rispetto al profilo anche per come risultante dal questionario (una circostanza, questa, che rende allora sostanzialmente irrilevante verificare se quel poi profilo fosse o meno attendibile, ovvero se esso non dovesse essere classificato come maggiormente conservativo).

4. A ciò si aggiunga che nel caso di specie l'impossibilità di traslare le perdite sofferte dal cliente sull'intermediario discende anche dal fatto che il primo ha eseguito più operazioni sull'ETC sin dal novembre 2018, del tutto trascurando l'elemento, che rappresentava un sicuro dato segnaletico della rischiosità dell'investimento, del progressivo crollo del prezzo, ed anzi eseguendo un acquisto quantitativamente significativo, per n. 2.000 quote, quando il prezzo dello strumento era in caduta libera.

Un simile *modus procedendi* – oltre a denotare una precisa consapevolezza del ricorrente e soprattutto una conoscenza delle tecniche tipiche del *trading on line* (l'ultimo acquisto appare chiaramente effettuato con la finalità di 'mediare' il prezzo di carico dello strumento) – vale in ogni caso anche ad interrompere il nesso causale con eventuali (ma nel caso insussistenti) inadempimenti informativi del resistente.

PQM

Il Collegio respinge il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi